



TRIBUNALE DI MODENA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Proc. n. 1583 109 RG PM
n. 1594 110 RG GIP

Il Giudice,

esaminati gli atti del procedimento nei confronti di Pattuzzi Graziano, Bonettini Susanna, Ghirardini Carla, Megale Giuseppe, Cardillo Stefano, Morini Sandro, Sapienza Alfio, Baschieri Marina, generalizzati in atti,

per il reato p. e p. dall'art. 56, 323 c.p.,

vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in sede;

letta l'opposizione avanzata nell'interesse della parte offesa;

sciogliendo la riserva di cui alla camera di consiglio del 21.11.2012

osserva:

Preliminarmente, all'udienza camerale del 21.11.2012, il difensore dell'opponente produceva una comunicazione a lui pervenuta dall'odierno sindaco del comune di Sassuolo, persona offesa, di rinuncia all'atto di opposizione all'archiviazione.

Nel merito, la richiesta di archiviazione avanzata dal Pm, supportata dalle argomentazioni articolate dalle difese degli indagati, è fondata e merita accoglimento.

Invero, gli atti di indagine espletati non consentono di ritenere sussistente l'ipotesi inizialmente contestata.

E', infatti, emersa la sostanziale regolarità della procedura concorsuale per la copertura di due posti di lavoro a tempo indeterminato relativi alle qualifiche di dirigente amministrativo e comandante della polizia municipale nel comune di Sassuolo. In particolare, risulta carente nel caso in esame l'elemento materiale del reato di abuso di ufficio consistente nella violazione di legge.

Secondo la prospettazione fornita dall'opponente, la condotta costitutiva del reato inizialmente ipotizzato sarebbe stata la assunzione, tramite procedura concorsuale, con contratto a tempo indeterminato di due qualifiche dirigenziali, quella di comandante della polizia municipale e di

dirigente amministrativo del comune, in violazione dell'art. 1 comma 558 legge 296/2006 che escluderebbe l'applicazione della legge di c.d. "stabilizzazione" dei dipendenti pubblici, cioè la loro definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle qualifiche dirigenziali, il cui rapporto con l'amministrazione debba necessariamente essere circoscritto temporalmente, trattandosi di incarichi sostanzialmente fiduciari.

L'indagato Pattuzzi Graziano ha esso stesso dichiarato che all'epoca la possibilità di applicare la disciplina della stabilizzazione del rapporto di lavoro, cioè la trasformazione del contratto a tempo determinato per i dipendenti comunali in possesso di taluni requisiti in contratto a tempo indeterminato, ad alcuni incarichi direttivi come quelli di cui si discute era controversa all'interno della giunta comunale. Proprio per questo motivo nella deliberazione n. 299 del 23.12.2009 avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2009 - 2011, non furono indicati i posti relativi al "dirigente amministrativo" e "comandante della polizia municipale" in quanto era oggetto di discussione, in giunta, se quei posti potessero essere ricompresi nella legge di stabilizzazione (v. verbale di interrogatorio di Pattuzzi Graziano).

Successivamente, era intervenuto il parere del collegio dei revisori dei conti del comune che aveva sollecitato la copertura anche dei profili occupazionali dirigenziali con contratti a tempo indeterminato, a seguito di procedure concorsuali, per ragioni di contenimento della spesa pubblica. Dunque, con successiva deliberazione n. 7 del 20.01.2009, si statui di bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato anche dei posti di "comandante della polizia municipale" e di un "dirigente amministrativo".

Deve ritenersi che la procedura osservata dal comune di Sassuolo relativa alla copertura dei posti predetti con contratti a tempo indeterminato all'esito di procedura concorsuale non abbia violato alcuna disposizione di legge. Invero, per un verso l'art. 1 comma 558 della L. 296/2006 non esclude espressamente le qualifiche dirigenziali dalla c.d. procedura di "stabilizzazione" dei dipendenti degli enti locali, per altro il decreto n. 7 del 20.04.2007, emesso dal Ministro delle riforme e innovazione della pubblica amministrazione, esclude espressamente la stipulazione di contratti a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, quindi anche con gli enti locali, esclusivamente per le figure professionali che operano in diretta collaborazione con l'autorità politica, ai sensi dell'art. 90 d. lgs. 267/00, cioè per i soli soggetti proposti ad uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti.

Da ciò consegue che non tutti gli incarichi dirigenziali non possano essere ricompresi nella legge di "stabilizzazione" ma, solo quelli di natura politica, cioè caratterizzati da un rapporto di natura fiduciaria con il loro vertice politico e che sono per ciò stesso caratterizzati da temporaneità.

In tale contesto normativo, deve ritenersi che il sindaco e la giunta comunale del comune di Sassuolo abbiano agito conformemente al dettato normativo, non avendo il profilo professionale di "comandante della polizia municipale" e di "dirigente amministrativo" una connotazione eminentemente politica.

In ogni caso, poiché gli indagati hanno agito in un quadro normativo all'epoca in via di assestamento interpretativo, e, come dichiarato dallo stesso Pattuzzi Graziano, consci di tale contrasto applicativo, deve essere certamente escluso il dolo del reato ipotizzato. La finalità del sindaco e della giunta comunale, come avallato dallo stesso collegio dei revisori dei conti del comune, non era certamente quello di conseguire un profitto patrimoniale o arrecare un danno ingiusto, bensì quello di operare un risparmio di spesa a beneficio del comune, non rilevando in questa sede argomentazioni relative ai profili opportunità politica della scelta.

Quanto alle presunte irregolarità contestate nello svolgimento della procedura concorsuale la richiesta di talune qualifiche richieste ai concorrenti, come tra i titoli i studio, la laurea in informatica, oltre a quelle di tipo economico o giuridico, o l'aver già avuto esperienza di coordinamento in comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti quanto all'incarico di comandante della polizia municipale, così come i parametri relativi al termine per la presentazione della domanda o alle forme di pubblicità della stessa certamente sono decisioni che rientrano nei poteri dell'ente che bandisce il concorso, dunque, salvo profili di opportunità che in tale sede non rilevano, trattasi di argomentazioni non dirimenti.

Quanto alla conoscenza di taluni dei componenti la commissione esaminatrice da parte dei partecipanti al concorso Cristiano Annovi e Valeria Meloncelli, trattasi di indicazioni della p.g. del tutto generiche e prive di riscontri.

Da ultimo, anche la nomina di Marina Baschieri, come responsabile del procedimento concorsuale appare del tutto legittima, oltre che opportuna, considerato che il soggetto che avrebbe dovuto vigilare sulle operazioni del concorso pubblico, sulla base delle sue qualifiche di amministrazione e gestione delle risorse umane, era Cristiano Annovi che, essendo titolare di un contratto a tempo determinato con l'ente ed essendo in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso, avrebbe avuto interesse nella procedura in quanto avrebbe potuto, e così è stato, partecipare al concorso stesso.

In tal senso, come ha specificato Marina Baschieri nelle sit rese, la circostanza che in taluni atti si facesse riferimento alla vacanza del posto relativa al dirigente amministrativo del settore 3 preposto alla gestione delle risorse umane oltre che ad altri settori di pertinenza, all'epoca occupato da Cristiano Annovi con contratto a tempo determinato, era riferita non al fatto che in quel periodo Annovi fosse assente dal posto di lavoro, ma, alla circostanza che tratta vasi di posto vacante

perché messo a concorso per l'assunzione di una qualifica con contratto a tempo indeterminato. Trattasi di una spiegazione, a parere di chi scrive, del tutto logica e difficilmente opinabile, che esclude la configurabilità del reato, inizialmente ipotizzato, di cui all'art. 476 c.p.. L'insussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei reati contestati comporta la archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM, sede.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la remissione degli atti al Pubblico Ministero.

Modena, 21.11.2012

Il Giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Eleonora Pirillo

